

**Modello M3/B - SCHEMA DI CONTRATTO GARANZIA FIDEIUSSORIA  
(CON DURATA PREFISSATA)**

Schema di contratto a garanzia dell'anticipazione del 30% del contributo massimo riconoscibile nell'ambito delle agevolazioni previste dalla Linea 1.1 PO Puglia 2007-13, Bando "Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI", come da Determinazione Regionale del Dirigente Servizio Industria Regione Puglia n. 1267 del 26.11.2008, pubblicato sul BURP n. 191 del 10.12.2008

\*\*\*\*\*

Spett.le  
**Regione Puglia**  
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione,  
Servizio Industria e Industria Energetica  
Corso Sonnino 177  
70100 BARI  
c.a. Responsabile Linea 1.1

Premesso che:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla Linea 1.1 PO Puglia 2007-13, Bando "Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI", (in seguito indicato per brevità "Bando") sono disciplinate nel medesimo Bando approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Industria ed Industria Energetica del 26 novembre 2008, n. 1267 e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché da disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici
- b) in data ..... è stata sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ..... Sig. .... la dichiarazione di accettazione del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni (Allegato A), che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- c) l'impresa ..... (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), con sede legale in ....., partita IVA ....., iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... con il codice fiscale ..... e al n. .... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del citato Decreto di Concessione provvisoria è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando Linea 1.1 PO 2007-13, per un contributo complessivo di Euro ....., da rendere disponibile in massimo tre quote (30%, 20% e saldo), per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in .....
- d) la prima quota di contributo (30%) può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risultino dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal Bando Linea 1.1 PO 2007-13, e dal decreto di concessione;
- e) il contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota di agevolazione per l'importo di Euro ....., secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal Bando Linea 1.1 PO 2007-13 e dai provvedimenti di riferimento;
- f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fideiussoria previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 10.06.2005.

21



9.6.2005;

- g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ..... (1) ha preso visione del Bando Linea 1.1 PO 2007-13, della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, nonché del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nel Bando Linea 1.1 PO 2007-13, nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
- h) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- i) la Regione Puglia si riserva a proprio insindacabile giudizio di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano insorti liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta ..... (1) (in seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in ....., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ...., iscritta all'albo/elenco ..... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:  
..... nat\_ a ..... il .....;  
..... nat\_ a ..... il .....

nella loro rispettiva qualità di ....., dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione (in seguito indicato per brevità "**Ente garantito**"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (diconsi Euro .....) corrispondente alla anticipazione del 30% (trenta) del contributo ammissibile, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

#### CONDIZIONI GENERALI

##### **A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito".**


##### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

##### **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata al **31/12/2015**. La garanzia potrà essere svincolata, anche prima di tale scadenza su richiesta del "Contraente" a conclusione del programma agevolato, solo qualora, ad insindacabile giudizio dell' "Ente garantito" non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato per una somma non inferiore a quella linea capitale.

Lo svincolo sarà disposto dall' "Ente garantito" mediante restituzione dell'originale



o trasmissione della dichiarazione liberatoria.

### **ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente garantito", non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito", a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepire la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all' "Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all' "Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

### **ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell' "Ente garantito" di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

### **ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA**

Il decreto di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società".

Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'"Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

### **ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI**

La "Società" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- 2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.



### **ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI**

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

### **ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE**

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

\* \* \*

## **B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".**

### **ARTICOLO 10 - COMMISSIONE/PREMIO**

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

### **ARTICOLO 11 - RIVALSA**

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

### **ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

### **ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO**

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

### **ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

\* \* \*

## **C) Norme comuni.**

### **ARTICOLO 15 - MODIFICHE AL TESTO**

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dalla Regione Puglia.

### **ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE  
(Firma autenticata)

LA SOCIETÀ'  
(Firma autenticata)



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimorso e rinunce)
- Art. 4 - (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo):
- Art. 6 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
- Art. 7 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 8 - (Oneri fiscali)
- Art. 9 - (Surrogazione)
- Art. 10 - (Pagamento della commissione premio);
- Art. 11 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.);
- Art. 12 - (Rivalsa spese di recupero)
- Art. 13 - (Deposito cautelativo);
- Art. 14 - (Imposte e tasse)
- Art. 15 - (Modifiche al testo)
- Art. 16 - (Forma delle comunicazioni alla Società)

IL CONTRAENTE  
(Firma autenticata)

---

Note:

<sup>(1)</sup> Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

<sup>(2)</sup> Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, come modificato con DM 17/02/09 n. 29.

